

**Processo civile** - Giudicato esterno intervenuto nella pendenza del giudizio di merito - Sentenza di merito che abbia pronunciato su di esso, escludendolo - Deducibilità del giudicato esterno nel giudizio di legittimità - Sussiste.

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - 20.03.2012 n. 4421 - Pres. Roselli - Rel. Morcavallo - P.L. (Avv.ti Panetta, Zaffalon) - INPS (Avv.ti Riccio, Valente, Preden) - P.M. Fresa.**

*La sentenza contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata può essere impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 C.P.C., se non abbia pronunciato sulla relativa eccezione o sulla questione sollevata d'ufficio. Il giudicato esterno intervenuto nella pendenza del giudizio di merito ed eccepito o rilevato in quel giudizio può essere dedotto nel giudizio di legittimità per impugnare la statuizione del giudice che abbia pronunciato su di esso (in controversia in tema di benefici correlati all'esposizione all'amianto, la Suprema Corte ha ritenuto operante l'effetto preclusivo del giudicato esterno - espressamente richiamato dal giudice di merito - che aveva escluso l'esposizione ultradecennale dell'assicurato su una nuova domanda fondata su un periodo da aggiungere a quello preso in esame dal precedente giudizio).*

FATTO - 1. Con sentenza del 10 marzo 2006 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibile, per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale, la domanda di L.P. diretta ad ottenere dall'INPS la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni.

2. La decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Venezia, che - con la sentenza indicata in epigrafe - accoglieva il gravame dell'assicurato rilevando che: a) non si era verificata alcuna decadenza; b) dalle prove acquisite in giudizio era risultata l'esposizione al rischio dell'amianto per oltre dieci anni, e cioè per il periodo dal 1973 al 1980 in cui il L.P. aveva lavorato come motorista per la ditta G. s.a.s. e per il successivo periodo - dal 1980 alla proposizione della domanda - in cui lo stesso aveva lavorato per le Ferrovie dello Stato; c) non si era formato alcun giudicato, come invece sostenuto dall'INPS, in relazione alla precedente sentenza del Tribunale di Treviso n. 10 del 2005, che aveva respinto la domanda in relazione al solo periodo di lavoro presso le Ferrovie dello Stato.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato con memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

DIRITTO - 1. Con il motivo di ricorso l'Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostiene che, essendo passata in giudicato la prima sentenza del Tribunale di Treviso di rigetto nel merito della domanda dei benefici pensionistici di cui all'art. 13 della legge n. 257 del 1992, era preclusa la successiva domanda fondata su periodi di lavoro in parte coincidenti e in parte anteriori rispetto a quelli dedotti con la prima domanda.

2. Di tale deduzione il resistente eccepisce la inammissibilità, in ragione della sua mancata proposizione nel giudizio di merito e della susseguente improponibilità in questa sede.

L'eccezione va disattesa.

Il giudicato esterno - cioè l'accertamento sulla *eadem res litigiosa* compiuto in altro giudizio fra le stesse parti - può interferire nel processo mediante l'eccezione della parte interessata o mediante

il rilievo d'ufficio del giudice.

Dal punto di vista del giudice di legittimità, occorre distinguere se il giudicato esterno sia intervenuto prima o dopo la conclusione del giudizio d'appello (o nell'unico grado del giudizio di merito), infatti, in base al disposto dell'art. 395, n. 5, C.P.C., la sentenza può essere impugnata per revocazione se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione (o comunque sulla questione rilevata d'ufficio).

Da ciò si desume che il giudicato esterno intervenuto nella pendenza del giudizio di merito, ed eccetto o rilevato in quel giudizio, può essere dedotto nel giudizio di legittimità per impugnare la statuizione del giudice che abbia pronunciato su di esso.

Nella specie, la sentenza della Corte d'appello di Venezia ha esplicitamente accertato l'esistenza e i contenuti del giudicato, escludendone un effetto preclusivo rispetto alla successiva domanda; quest'ultima statuizione, perciò, è ammissibilmente censurata dall'Istituto in questa sede.

3. Il motivo è fondato.

Il giudicato si forma in relazione ad ogni accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della domanda; e quindi esso riguarda ogni fatto costitutivo della pretesa dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto al beneficio contributivo previsto dall'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 si identifica con la durata ultradecennale di un'attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l'amianto e con la conseguente esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa della inspirazione di fibre di amianto presenti nell'aria oltre una misura fissata dalla legge. Questo presupposto è stato escluso dalla precedente sentenza del Tribunale di Treviso - come risulta dalla stessa decisione qui impugnata - e il relativo accertamento, passato in giudicato, preclude una statuizione che si fondi su un accertamento diverso. Né rileva che la seconda domanda si fondasse su un ulteriore periodo di esposizione all'amianto, da aggiungere a quello già dedotto e preso in esame nel primo giudizio, poiché si tratta di un periodo addirittura precedente (dal 1973 al 1980) che l'assicurato ben avrebbe potuto, e dovuto, allegare in quel giudizio (e non in quello successivo).

4. Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata.

5. La causa può essere decisa nel merito, non essendovi necessità di altri accertamenti, con il rigetto della domanda attorea. Si compensano le spese dell'intero processo in ragione della natura della controversia e della particolarità della fattispecie.

*(Omissis)*